

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 7 maggio 2008)

Relatore di maggioranza: ADRIANA MOLLAROLI

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

sulla proposta di legge n. 133

a iniziativa dei Consiglieri

BUCCIARELLI, GIANNOTTI, FAVIA, ALTOMENI, CASTELLI

presentata in data 1° dicembre 2006

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CREL)

e sulla proposta di legge n. 127

a iniziativa dei Consiglieri

SANTORI, CAPPONI, BRINI, BUGARO, CESARONI, TIBERI

presentata in data 25 ottobre 2006

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Abbinate ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa

Testo base: proposta di legge n. 133

RELAZIONE ORALE

Proposta di legge n. 133**Art. 1**
(Finalità)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) quale organismo regionale di consultazione delle rappresentanze più significative del mondo dell'economia e del lavoro, in ordine agli atti normativi e di programmazione e alle questioni di maggiore rilevanza per l'assetto economico della regione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, conservano validità le forme di partecipazione previste dalla normativa vigente negli specifici settori di competenza regionale.

Art. 2
(Composizione)

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) ha sede presso il Consiglio regionale ed è costituito da ventuno componenti, dei quali:

- a) otto rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
- b) due rappresentanti delle imprese industriali;
- c) due rappresentanti delle imprese agricole;
- d) due rappresentanti delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi;
- e) due rappresentanti delle imprese artigiane;
- f) due rappresentanti delle cooperative;
- g) un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
- h) un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana (ABI);
- i) un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio delle Marche.

Art. 3
(Durata in carica, costituzione e rinnovo)

1. Il CREL dura in carica quanto la legislatura regionale ed è rinnovato entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale successiva al rinnovo elettorale.

2. Al fine di procedere alla costituzione del CREL, entro trenta giorni dalla prima seduta, il Presidente del Consiglio adotta apposito avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Della pubblicazione è data la più ampia notizia negli organi d'informazione.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) quale **autonomo** organismo regionale di consultazione **e confronto** delle rappresentanze più significative del mondo dell'economia e del lavoro, in ordine agli atti normativi e di programmazione e alle questioni di maggiore rilevanza per l'assetto economico della regione.

2. Fatto salvo quanto previsto **dal comma 3** dell'articolo 9, conservano validità le forme di partecipazione previste dalla normativa vigente negli specifici settori di competenza regionale.

Art. 2
(Composizione)

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) ha sede presso il Consiglio regionale ed è costituito da ventuno componenti, dei quali:

- a) **identica**
- b) **identica**
- c) **identica**
- d) **identica**
- e) **identica**
- f) **identica**
- g) un rappresentante ~~delle associazioni dei~~ consumatori;
- h) **identica**
- i) **identica**

1 bis. Nella composizione del CREL è garantita l'equilibrata rappresentanza di entrambi i generi.

Art. 3
*(Durata in carica, costituzione e rinnovo)***1. Identico**

2. Le designazioni dei rappresentanti di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono effettuate sulla base di un avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Della pubblicazione è data la più ampia notizia negli organi di informazione.

3. La designazione dei rappresentanti di cui al comma 1 dell'articolo 2 è effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

4. I rappresentanti di cui al comma 1 dell'articolo 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) , sono designati congiuntamente dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e sono scelti tra soggetti che rivestono incarichi direttivi di vertice. Ai fini della presente legge per maggiormente rappresentative si intendono le organizzazioni con il maggior numero di iscritti in ambito regionale.

5. In caso di mancato accordo in ordine alle designazioni tra le organizzazioni di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2, decorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio può individuare i rappresentanti delle stesse in seno al CREL sulla base delle designazioni pervenute.

6. Il Presidente del Consiglio regionale costituisce il CREL sulla base di almeno i due terzi delle designazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 e convoca la seduta di insediamento dello stesso.

7. I componenti del CREL restano in carica fino alla data del decreto di nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1 per il loro rinnovo.

Art. 4 (Funzioni)

1. Il CREL svolge le seguenti funzioni:
- a) esercita l'iniziativa delle leggi regionali;
 - b) esprime pareri al Consiglio regionale sulle proposte concernenti:
 - 1) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria compresi quelli in materia di tributi e tariffe regionali;
 - 2) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale;
 - c) esprime i pareri richiesti dal Consiglio e dalla Giunta regionale sugli atti di rispettiva competenza di particolare rilevanza economico-sociale, diversi da quelli di cui alla lettera b).

3. L'avviso è adottato dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale entro trenta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea medesima.

4. I rappresentanti di cui al comma 1 dell'articolo 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) , sono designati congiuntamente dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e sono scelti tra soggetti che rivestono incarichi direttivi di vertice: **nelle stesse, cariche direttive. I rappresentanti di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 2 sono designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Unione delle camere di commercio delle Marche tra coloro che rivestono cariche direttive. Nelle designazioni è comunque assicurata la rappresentanza di entrambi i generi.** Ai fini della presente legge per maggiormente rappresentative si intendono le organizzazioni con il maggior numero di iscritti in ambito regionale.

5. Soppresso

6. Identico

7. Identico

Art. 4 (Funzioni)

1. Il CREL svolge le seguenti funzioni:
- a) **identica**
 - b) esprime pareri **all'Assemblea legislativa regionale** sulle proposte concernenti:
 - 1) **identico**
 - 2) **identico**
 - 3) **gli atti di indirizzo alla Giunta regionale nella materie economiche e del lavoro;**
 - c) **identica**

2. Il CREL può richiedere di essere sentito in merito alle proposte di legge e agli atti diversi da quelli indicati al comma 1, lettere b) e c).

3. Il CREL di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio e della Giunta può compiere indagini e studi nelle materie di competenza.

4. Il CREL partecipa, su richiesta delle commissioni consiliari, anche su impulso dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, alla valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali in materia di economia e lavoro, secondo le modalità indicate dal Regolamento interno del Consiglio.

5. Il CREL presenta al Consiglio regionale un rapporto annuale sulla propria attività.

Art. 5

(Indirizzi per l'attività di concertazione e confronto della Giunta)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio, che ne dà comunicazione al CREL, dell'avvio di fasi formali delle attività di concertazione o di confronto con le parti economico sociali, su cui il Consiglio può chiedere ulteriori informazioni.

2. Quando le attività di cui al comma 1 riguardano atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio, la Giunta trasmette altresì i documenti e le informazioni utili alla definizione del quadro conoscitivo.

3. Il Consiglio regionale, anche attraverso le commissioni consiliari competenti, sentito il CREL, può approvare eventuali atti d'indirizzo in ordine alle questioni trattate nel corso delle attività di cui ai commi 1 e 2, che la Giunta porta a conoscenza dei soggetti consultati.

4. La Giunta regionale informa il Consiglio degli esiti della concertazione o del confronto con particolare riferimento alle questioni trattate negli atti d'indirizzo del Consiglio. Tale informativa, con riferimento agli atti di cui al comma 2, è effettuata in occasione della loro presentazione in Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezioni degli organi e funzionamento)

1. Il CREL, nella prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, nonché le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal CREL a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

2. Identico

3. Identico

4. Il CREL partecipa, su richiesta delle commissioni **assembleari**, anche su impulso dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, alla valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali in materia di economia e lavoro, secondo le modalità indicate dal Regolamento interno dell'Assemblea.

5. Identico

Art. 5

(Indirizzi per l'attività di concertazione e confronto della Giunta)
(Attività di concertazione e confronto della Giunta)

1. Nelle materie economiche e del lavoro la Giunta regionale, per gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea legislativa regionale, informa la stessa, che ne dà comunicazione al CREL, dell'avvio e degli esiti delle fasi di concertazione con le parti sociali e trasmette i documenti e le informazioni utili alla definizione del quadro conoscitivo.

2. Nelle materie economiche e del lavoro la Giunta informa altresì l'Assemblea, che ne dà comunicazione al CREL, dell'avvio e dell'esito delle fasi di concertazione con le parti sociali sugli atti di propria competenza.

Art. 6

(Elezioni degli organi e funzionamento)

1. Identico

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, nonché le procedure interne di funzionamento, di organizzazione dei lavori e di adozione degli atti, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal CREL a maggioranza dei suoi componenti.

3. Le decisioni del CREL sono assunte a maggioranza dei componenti.

4. I pareri espressi dal CREL senza l'unanimità dei consensi, sono trasmessi con l'indicazione delle posizioni diverse emerse in seno alla discussione.

5. Il Consiglio regionale assicura le risorse e la struttura organizzativa necessarie al funzionamento del CREL.

Art. 7

(Partecipazione alle sedute e riunioni congiunte)

1. Il CREL può chiedere l'intervento alle proprie sedute, previa comunicazione all'organo politico di riferimento, dei dirigenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

2. Alle riunioni del CREL, in relazione all'esame degli atti o delle questioni di competenza, possono essere invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale, gli assessori e i consiglieri regionali.

3. Il CREL e il Consiglio delle autonomie locali possono effettuare riunioni congiunte su richiesta dei rispettivi Presidenti per l'esame di questioni di interesse comune.

Art. 8

(Procedimento consultivo)

1. Le proposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono trasmesse al CREL dal Presidente del Consiglio regionale contestualmente all'assegnazione alle competenti commissioni consiliari. Il CREL esprime parere sul testo della proposta eventualmente modificato dalla Commissione consiliare nel termine di quindici giorni dalla trasmissione di detto testo da parte della Commissione consiliare medesima.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere eccezionalmente ridotto dal Presidente del Consiglio, su richiesta del Presidente della commissione consiliare competente, per motivate ragioni di urgenza. Lo stesso termine può altresì essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del Presidente del CREL, fino ad un massimo di trenta giorni.

3. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2, le decisioni del CREL si intendono approvate quando i voti favorevoli superano i contrari.

4. Soppresso

5. Identico

5 bis. Il CREL può avvalersi, senza oneri a carico della Regione, di organismi e istituti di ricerca che fanno capo alle organizzazioni indicate al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 7

(Partecipazione alle sedute e riunioni congiunte)

Identico

Art. 8

(Procedimento consultivo)

1. Le proposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono trasmesse al CREL dal Presidente dell'**Assemblea legislativa** regionale contestualmente all'assegnazione alle competenti commissioni consiliari. Il CREL esprime parere sul testo della proposta ~~eventualmente modificato dalla Commissione consiliare nel termine di quindici giorni dalla trasmissione di detto testo da parte della Commissione consiliare medesima.~~ **nei termini e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.**

2. Sono altresì rilasciati, nei termini previsti dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale, i pareri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), richiesti dall'Assemblea legislativa.

3. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche ai pareri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e comma 2.

5. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce le modalità di consultazione del CREL e di esame dei pareri da esso resi, compresa l'eventuale partecipazione di suoi rappresentanti, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni, anche al fine di illustrare i pareri e le osservazioni formulate.

Art. 9

(Norme transitorie e abrogazioni)

1. In sede di prima applicazione, la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 3, comma 2, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'adozione del nuovo regolamento interno del Consiglio di cui al comma 5 dell'articolo 8, si applicano le norme del vigente regolamento interno, per quanto compatibili e le altre determinazioni assunte dall'Ufficio di presidenza.

2 bis. Il CREL esprime i pareri chiesti dalla Giunta regionale entro venti giorni dalla richiesta.

3. Decorsi i termini di cui ai commi 1, 2 e 2 bis senza che il parere sia stato espresso, si può prescindere dallo stesso.

4. Soppresso

5. Il regolamento interno **dell'Assemblea legislativa regionale** stabilisce **altresì** le modalità di consultazione del CREL e di esame dei pareri da esso resi, compresa l'eventuale partecipazione di suoi rappresentanti, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni, anche al fine di illustrare i pareri e le osservazioni formulate.

Art. 9

(Norme transitorie e abrogazioni)

1. Identico

2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale indicate all'articolo 8:

- a) **per gli atti di cui all' articolo 4, comma 1, lettera b), il CREL esprime parere sul testo della proposta eventualmente modificato dalla commissione assembleare nel termine di quindici giorni dalla trasmissione di detto testo da parte della commissione assembleare medesima;**
- b) **il termine di cui alla lettera a) può essere eccezionalmente ridotto dal Presidente dell'Assemblea, su richiesta del Presidente della commissione assembleare competente, per motivate ragioni di urgenza. Lo stesso termine può altresì essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del Presidente del CREL, fino ad un massimo di trenta giorni;**
- c) **la commissione assembleare referente, ricevuto il parere del CREL, procede al suo esame ed approva definitivamente il testo dell'atto da sottoporre all'Assemblea legislativa regionale. Copia di tale testo è trasmessa altresì al CREL. Il parere del CREL è allegato al testo approvato dalla commissione assembleare. Il relatore designato dalla commissione illustra all'Assemblea legislativa le decisioni della stessa in ordine al parere del CREL e le motivazioni di un eventuale non accoglimento;**

3. L'articolo 13 della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è abrogato.

d) un rappresentante del CREL designato dallo stesso può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della commissione assembleare competente quando la stessa proceda all'esame in sede referente degli atti su cui è richiesto il parere del CREL medesimo. La partecipazione è richiesta dal Presidente della commissione assembleare o dal Presidente del CREL.

2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si osservano in quanto applicabili per i pareri richiesti dall'Assemblea ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera c).

3. *Identico*

Proposta di legge n. 127**Art. 1**
(Istituzione)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 40 dello Statuto, al fine di applicare il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 2 dello Statuto e per rendere sempre più efficaci i propri interventi in materia economica nonché rispondenti alle concrete esigenze del sistema socio-economico locale, istituisce il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (di seguito denominato CREL) quale organo di consultazione in materia economica e sociale e di confronto permanente con le forze economiche, sociali ed istituzionali.

2. Il CREL, organo consultivo del Consiglio regionale, della Giunta e del Presidente della Giunta, ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2
(Composizione, nomina, durata)

1. Il CREL è composto da:

- a) otto rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in modo da favorire la rappresentanza dei diversi settori;
- b) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali degli industriali maggiormente rappresentative;
- c) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative degli agricoltori;
- d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative degli artigiani;
- e) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore commercio;
- f) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della cooperazione;
- g) due rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore;
- h) due rappresentanti designati dall'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura delle Marche;
- i) due rappresentanti designati dalle Associazioni di tutela dei diritti dei consumatori presenti nelle Marche;
- j) un rappresentante dell'Università degli Studi delle Marche designato dal Rettore;
- k) un rappresentante designato dall'Associazione bancaria italiana (ABI);
- l) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

- m) un rappresentante designato dalla Commissione consultiva per il volontariato;
- n) un rappresentante designato dal Consigliere di parità nominato ai sensi del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144);
- o) un rappresentante designato dalle Autorità portuali delle Marche;
- p) tre esperti in materia socio-economica designati dal Consiglio regionale.

2. Ai fini di quanto sopra previsto si chiarisce che per “ maggiormente rappresentative ” si intendono le organizzazioni che hanno il maggior numero degli iscritti nella regione Marche.

3. I componenti del CREL sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale e restano in carica per la durata della legislatura.

4. Le designazioni dei componenti debbono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla richiesta; qualora alla scadenza del detto termine siano pervenute la maggioranza delle designazioni, il Presidente procede alla nomina, fatte salve le successive integrazioni.

5. Il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla nomina, convoca la seduta di insediamento del CREL.

6. In caso si renda necessaria la sostituzione di un componente del CREL, il Presidente del Consiglio regionale procede entro i successivi quarantacinque giorni alla nomina di un nuovo componente sulla base della nuova designazione da parte dei soggetti competenti indicati nel comma 1.

Art. 3 (Funzionamento)

1. Il CREL nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente. Nella prima seduta le funzioni di presidenza sono svolte dal componente più anziano.

2. Il CREL si riunisce su convocazione del Presidente.

3. Le sedute del CREL sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Le deliberazioni concernenti la presentazione di proposte di legge di iniziativa del CREL sono approvate a maggioranza dei componenti in carica.

5. Il componente del CREL che, senza adeguata giustificazione, non è presente per due

volte consecutive alle sedute, decade automaticamente dall'incarico ed è sostituito con il procedimento indicato nell'articolo precedente.

6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente della Regione Marche di categoria non inferiore alla D.

7. Il CREL entro sessanta giorni dal suo insediamento, a maggioranza dei componenti in carica, approva il regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'attività in sezioni specializzate per materia.

Art. 4 (Funzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera d), dello Statuto regionale, il CREL esercita l'iniziativa legislativa in materia economica e sociale ed in particolare nelle seguenti materie: industria, trasporti, porti ed economia marittima, commercio, fiere e mercati, commercio con l'estero, agricoltura, artigianato, sostegno all'innovazione per i settori produttivi, pesca, miniere, cave e torbiere, produzione e distribuzione di energia in ambito regionale, produzione, distribuzione e trasporto nazionale di energia, tutela e sicurezza del lavoro, politiche del lavoro e della occupazione, istruzione e formazione professionale, professioni, università e ricerca scientifica, casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario ed agrario a carattere regionale, terziario, turismo, imprenditoria sociale e sanitaria.

2. Le proposte di legge ad iniziativa del CREL, redatte in articoli, sono soggette alla disciplina prevista dall'articolo 31 dello Statuto regionale.

3. Nelle materie di propria competenza il CREL, su richiesta del Consiglio regionale o della Giunta, è tenuto ad esprimere, entro venti giorni dalla richiesta, pareri su proposte di legge, atti di programmazione o di pianificazione o su ogni altro atto o questione ad esso sottoposto. Decorso tale termine senza che il CREL si sia espresso, il parere si intende positivamente acquisito.

4. Il CREL, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio o della Giunta, può compiere studi, ricerche e redigere relazioni nelle materie di propria competenza.

Art. 5 (Dotazione organica)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua, all'interno dell'organizzazione consiliare anche con opportuni adattamenti e

modifiche all'organizzazione stessa, una struttura di supporto al CREL.

2. La struttura di cui al comma 1 è posta alle dipendenze funzionali del CREL e può essere integrata, previa intesa tra il Presidente del Consiglio ed il Presidente del CREL, dall'apporto di altre strutture del Consiglio regionale.

Art. 6

(Compenso e rimborsi spese)

1. Ai componenti del CREL di cui all'articolo 2, comma 1, è corrisposto un compenso forfettizzato per la presenza ad ogni seduta dell'organo pari ad euro 150,00 lorde e gli stessi hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.

Art. 7

(Nomine di prima attuazione)

1. In sede di prima applicazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla nomina e costituzione del CREL.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è stabilito a decorrere dall'anno 2007 con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2007, a carico del capitolo che viene istituito dall'Ufficio di Presidenza in sede di ripartizione delle risorse della suddetta Unità previsionale di base.